

LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242

**Disposizioni per la promozione della coltivazione e della
filiera agroindustriale della canapa. (16G00258)**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione

della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.),

quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto

ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e

della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come

coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture

eccedentarie e come coltura da rotazione.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle

varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle

specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva

2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano

nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa

finalizzata:

a) alla coltivazione e alla trasformazione;

b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di

semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente

locali;

c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che

valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione

locale e la reale sostenibilit  economica e ambientale;

d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime

biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di
diversi

settori;

e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica
dei

terreni, attività didattiche e di ricerca.

Art. 2

Liceità della coltivazione

1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui
all'articolo 1,

comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.

2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile

ottenere:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto

delle discipline dei rispettivi settori;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o

carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali

di diversi settori, compreso quello energetico;

c) materiale destinato alla pratica del sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o

prodotti utili per la bioedilizia;

e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di

siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative

nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla

lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per

l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni

previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 3

Obblighi del coltivatore

1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini

della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della

semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Controlli e sanzioni

1. Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato a effettuare i

necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di

laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro

tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria

eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attivita'

giudiziarie.

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione

secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea

e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del
soggetto

individuato dal soggetto di cui al comma 1, le
modalita' di

prelevamento, conservazione e analisi dei campioni
provenienti da

colture in pieno campo, ai fini della determinazione
quantitativa del

contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di
canapa,

sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa
dell'Unione

europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1
reputino

necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura,

sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un

campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per

eventuali controverifiche.

5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC

della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il

limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilita' e' posta a carico

dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla

presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle

coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante,

prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo

prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di

recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa

impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente

legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo

qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di

cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è

superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è

esclusa la responsabilita' dell'agricoltore.

Art. 5

Limiti di THC negli alimenti

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

Art. 6

Incentivi per la filiera della canapa

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di

Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a

valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel

limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle

condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di

previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e

forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla
legge

23 dicembre 1999, n. 499, puo' essere destinata, con decreto
del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
al

finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la
produzione e i

processi di prima trasformazione della canapa,
finalizzati

prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio
genetico e

all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Art. 7

Riproduzione della semente

1. Gli enti di ricerca pubblici, le universita', le agenzie

regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando

protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi

dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un

anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente,

utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere

dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 8

Sostegno delle attività di formazione, di divulgazione e di

innovazione

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere

azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera

della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi,

la conoscenza delle proprieta' della canapa e dei suoi utilizzi
nel

campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della
bioedilizia,

della biocomponentistica e del confezionamento.

Art. 9

Tutela del consumatore

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali

promuove il riconoscimento di un sistema di qualita' alimentare
per i

prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo

1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 dicembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del
Consiglio dei

ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando